

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 823 del 04 luglio 2023

**Recepimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 1, co. 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità" e sul riparto per l'anno 2020 e per l'anno 2021 delle risorse di cui all'art. 1 comma 11 del medesimo D.L. n. 34/2020 (Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021) e approvazione del Progetto regionale denominato "Progetto sperimentale di strutture di prossimità".**

*[Sanità e igiene pubblica]*

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note per la trasparenza:                                                                                                                       |
| Il presente provvedimento recepisce l'Intesa in oggetto e approva ai sensi della stessa il "Progetto sperimentale di strutture di prossimità". |

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" dispone che le Aziende sanitarie, tramite i distretti, implementino le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali.

Il successivo comma 4 del richiamato articolo, prevede nello specifico che le Regioni e le Province autonome incrementino ed indirizzino le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti alla quarantena, nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale con situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Il successivo comma 4-bis del richiamato articolo, prevede quanto segue:

- ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, il Ministero della Salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro;
- i progetti proposti dalle Regioni e Province autonome devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

L'articolo 1, comma 11, del citato Decreto-Legge prevede inoltre:

- per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis,
- per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, un onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.

Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti.

In data 4 agosto 2021, a seguito del confronto con le Regioni e le Province Autonome è stata quindi sancita l'Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con la quale:

- sono state condivise le finalità, i criteri nonché le modalità per la realizzazione della sperimentazione delle strutture di prossimità per il biennio di riferimento;
- si è convenuto sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità" (Allegato 1 dell'Intesa);
- si sono individuate modalità e procedure per la presentazione dei progetti da parte delle Regioni e delle Province Autonome. A questo riguardo, si è stabilito in particolare che:
- i Progetti devono essere elaborati in coerenza con la "scheda di progetto" inserita nelle Linee Guida - Allegato 1 dell'Intesa stessa presentati al Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, entro 90 giorni dall'acquisizione dell'Intesa, salvo proroghe;
- il Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria valuta i progetti e chiede, se necessario, integrazioni o chiarimenti. I progetti sono considerati approvati se non vengono richieste integrazioni o chiarimenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione;
- l'attività di sperimentazione si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe dei termini anche in relazione alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2;
- le Regioni e le Province autonome, entro 45 giorni dalla conclusione delle attività progettuali trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, una relazione illustrativa delle attività messe in atto e la "scheda dei risultati raggiunti", utilizzando il format inserito nell'Allegato 2 dell'Intesa stessa;
- il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, effettuerà la valutazione finale dei risultati conseguiti sulla base delle relazioni e delle schede dei risultati presentate dalle Regioni e Province autonome a conclusione della sperimentazione;
- le risorse di cui all'articolo 1 comma 11 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021, destinate alla sperimentazione delle strutture di prossimità, ex comma 4 -bis del decreto in questione, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in base alle rispettive quote di accesso al finanziamento del SSN per l'anno di riferimento.

Con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. reg. n. 607996 del 30 dicembre 2022 è stata trasmessa al Ministero della Salute la scheda del Progetto sperimentale di strutture di prossimità di cui all'Intesa sopra richiamata, chiedendo inoltre la proroga dei termini previsti.

Il Ministero della Salute con nota della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 2 - prot. n. 7198 del 14/02/2023 ha comunicato, tra l'altro, che l'ammontare della quota di finanziamento relativa all'anno 2021 è pari ad euro 2.049.062 e che il termine della sperimentazione del progetto deve avvenire entro il 30 giugno 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che reca "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e smi - Piano Socio-Sanitario Regionale 2019 -2023;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54/2012;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 607996 del 30/12/2022;

VISTA la nota del Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 2 - prot. n. 7198 del 14/02/2023;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
2. di recepire l'Intesa ai sensi dell'art. 1 co. 4-bis del D.L. 19 maggio 2020. n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità" e sul riparto per l'anno 2020 delle risorse di cui all'art. 1 comma 11 del medesimo D.L. n. 34/2020 (Rep Atti n. 134/CSR del 04/08/2021);
3. di dare atto del Progetto regionale sperimentale denominato "Progetto sperimentale di strutture di prossimità" di cui all'**Allegato A**) e contestualmente di ratificarlo;
4. di dare atto che il Progetto regionale sperimentale, di cui al punto 3, trova copertura con le risorse assegnate alla Regione del Veneto di cui al D.L. 34/2020 per l'esercizio finanziario 2020 per euro 2.035.454,17 e per l'esercizio finanziario 2021 per euro 2.049.062,00, già trasferite dalla Regione del Veneto alle Aziende interessate in sede di riparto del FSR 2020 e 2021;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'U.O. Cure primarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto, della trasmissione dello stesso alle Aziende sanitarie interessate e della trasmissione, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, di una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti secondo le tempistiche stabilite dall'Intesa Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.